

**IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
DEL COMUNE DI MILANO**

Parere n. 82 del 14.12.2023

Oggetto: Costituzione e destinazione definitiva del Fondo risorse decentrate del personale non appartenente all'area separata della dirigente - anno 2023

Il Collegio dei Revisori dei Conti

VISTI

- l'art. 40 bis comma 1 del D. Lgs 165/2011 in base al quale *“il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori” è effettuato dall'organo di revisione economico-finanziaria, nel caso dal Collegio dei Revisori dei conti*”;
- le disposizioni specifiche del D. Lgs n. 165/2001 agli art. 40 comma 3 bis, art. 40 comma 3 quinquies, art. 40 comma 3 sexies;
- l'art. 8, comma 7, del CCNL del 16/11/2022 del comparto Funzioni locali che prevede che *“il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis comma 1 del D. Lgs 165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto*”;
- l'art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018 il quale dispone che: *“A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative*”;
- l'art. 80 del CCNL 16/11/2022 recante *“Fondo risorse decentrate: utilizzo*”;
- l'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue: *“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016*”;
- l'art. 23, comma 3 del D. Lgs. n. 75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue: *“Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti*

del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”;

CONSIDERATO CHE

- i controlli in materia di contrattazione decentrata integrativa sono stati modificati per effetto delle disposizioni introdotte dal D. Lgs 150/2009 ed afferiscono sia alla compatibilità dei costi della stessa con i vincoli di bilancio, sia ai vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con riferimento alle disposizioni inderogabili sulla misura e corresponsione dei trattamenti accessori;
- come meglio precisato nella circolare n. 25/2012 della Ragioneria Generale dello Stato, l'organo di controllo ovvero il Collegio dei Revisori deve effettuare una certificazione positiva su tutti gli aspetti normativi della contrattazione decentrata integrativa attestando la compatibilità legislativa e contrattuale dell'ipotesi di contratto”;
- il predetto controllo deve essere effettuato dall'organo di revisione economico finanziaria prima dell'autorizzazione da parte dell'organo di governo alla sottoscrizione definitiva dell'accordo;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE

- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 13 del 16.03.2023 ha approvato il DUP e il Bilancio di previsione 2023-2025;
- la Giunta Comunale ha approvato con deliberazione n. 550 del 20.04.2023 il Piano degli Obiettivi 2022/2024, che è stato ulteriormente definito per ciascun obiettivo in risultati e fasi con determinazione dirigenziale della Direzione Generale n. 6780 del 04.08.2023;
- art. 80 comma 2 lett. a) e b) gli obiettivi di performance organizzativa comprendono obiettivi di mantenimento/miglioramento come previsto dal CCNL 21-5-2018 (art. 67 comma 5 lett. b)

VISTE

- la documentazione trasmessa in data 14.12.2023 dalla Direzione Organizzazione e Risorse Umane relativa alle Risorse Decentrate per l'anno 2023 del personale non dirigente
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 995 del 18.07.2023“Indirizzi ai fini dell'applicazione del CCNL 16.11.2022 al personale del Comune di Milano Funzioni Locali – comparto Funzioni Locali. Individuazione delle risorse variabili da destinare al Fondo Risorse Decentrate anno 2023 comparto Funzioni Locali”
- la determinazione n. PDD 13298 del 11.12.2022, di Costituzione definitiva del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale non appartenente all'Area Separata della Dirigenza - anno 2023, dalla quale si evince la consistenza delle Risorse Decentrate per l'anno 2023, che risulta essere così sinteticamente determinata:

Risorse stabili:	€	63.012.924,98
Risorse variabili:	€	16.790.224,87
Risorse di cui all'art. 79, comma 2 lett. d) CCNL 2019	€	3.148.002,46

Risorse (art. 67, c.3, lett. c) CCNL 2018 e art 79, c.2, lett. a)

CCNL 2022)	€	3.529.400,00
------------	---	--------------

Risorse (art. 68 CCNL 2018 e art. 80 CCNL 2022)	€	16.389.022,46
---	---	---------------

Totale Risorse Decentrate	€	102.869.574,77
----------------------------------	----------	-----------------------

EFFETTUATI

i controlli a campione sulla corrispondenza dei valori economici riportati nelle tabelle rispetto ai valori tabellari del CCNL;

ACCERTATO CHE

- la relazione illustrativa tecnico finanziaria del Fondo Dipendenti 2023 è stata redatta secondo lo schema della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato ed illustra ed attesta per l'anno:
 - ✓ il quadro di sintesi sulla costituzione e sulle modalità di utilizzo del fondo risorse decentrate;
 - ✓ i criteri di costituzione del fondo risorse decentrate e la quantificazione delle risorse fisse e variabili nonché delle decurtazioni del fondo risorse decentrate effettuate negli anni pregressi;
 - ✓ i criteri sul presunto utilizzo del fondo delle risorse decentrate, suddivisi tra destinazioni non disponibili alla contrattazione e quelle specificatamente regolate dal contratto integrativo;
 - ✓ l'attestazione sulla coerenza delle norme contrattuali in materia di meritocrazia e premialità;
 - ✓ l'attestazione sul rispetto del principio di attribuzione selettiva delle progressioni economiche;
 - ✓ la verifica sul rispetto dei vincoli di legge in ordine alla contrattazione decentrata integrativa;
 - ✓ la compatibilità economico-finanziaria del fondo delle risorse decentrate con particolare riguardo alle modalità di copertura degli oneri derivanti dal contratto integrativo;

RICHIAMATO

il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, in particolare il paragrafo 5.2);

RISCONTRATO CHE

- il fondo per le risorse decentrate 2023, così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006, nonché il permanere degli equilibri di bilancio;
- il fondo rispetta le disposizioni normative in materia di limiti, non superando l'importo del Fondo 2016;

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Certifica

nel rispetto delle norme sopra richiamate che la costituzione del Fondo per le risorse decentrate da destinare al personale dipendente non dirigente per l'anno 2023 è stata formulata nel rispetto dei vigenti limiti normativi/contrattuali e dei vincoli di bilancio, nel limite dell'importo complessivo di euro 69.509.475,36;

Richiama

l'attenzione dell'Ente sul fatto che l'erogazione delle risorse decentrate avvenga sulla base delle verifiche del grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati e dopo la certificazione validata dal Nucleo di Valutazione, richiamando altresì l'Ente sull'obbligo di garantire il rispetto dell'art. 183, comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000 per gli impegni di spesa derivante dai sopra citati provvedimenti di destinazione delle risorse, aggiornando annualmente il bilancio di previsione sia in termini di cassa che di competenza.

Letto, confermato, sottoscritto.

La data del presente parere è quella dell'ultima firma digitale apposta nelle sedi dei componenti del Collegio.

Dott. Maurizio Quaranta	Presidente
Dott.ssa Laura Edvige Bordoli	Componente
Dott. Nicola Casati	Componente

(Firmato digitalmente)